

Sentenza n. 205/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 5951/2011

Repert. n. 524/2014 del 07/02/2014

N. R.G. 5951/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5951/2011

tra

A [REDACTED] S [REDACTED]

PARTE ATTRICE

e

COMUNE DI [REDACTED]
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 6 febbraio 2014 ad ore 9 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [REDACTED] nonché l'attore personalmente.

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED] per la ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA [REDACTED] e
l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per il COMUNE DI [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da foglio a far parte integrante del presente verbale. Deposita inoltre nota spese.
- parte convenuta ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA [REDACTED] come da note difensive conclusive.
- per convenuta COMUNE DI [REDACTED] come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi

pagina 1 di 11



Sentenza n. 205/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 5951/2011

Repert. n. 524/2014 del 07/02/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5951/2011 promossa da:

A. S. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

PARTE ATTRICE

contro

COMUNE DI), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. 1 42100 elettivamente domiciliato in EMILIA presso il difensore avv.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. S. A. ha convenuto in giudizio il Comune di e la Polisportiva chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa della caduta dalla proprio motocicletta a seguito dell'impatto contro una transenna posizionata su incarico del Comune da personale della polisportiva a chiusura di una strada (Via) in previsione di una gara ciclistica organizzata dalla medesima associazione sportiva.

Il Comune e la polisportiva si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree.



L'attore ha esercitato sia l'azione ex art. 2051 c.c. che quella ex art. 2043 nel confronti del convenuto.

Alla luce delle risultanze della istruttoria orale risulta fondata, nei limiti e nei termini che seguono la domanda attorea ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune.

Nei confronti dell'ente proprietario di strada invero la responsabilità ex art. 2051 c.c. è limitata, secondo la consolidata giurisprudenza "in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere" (Cass., Sez. 3, n. 298 del 13/01/2003);

L'obbligo di vigilanza e controllo della strada deve ritenersi esteso, dunque, anche al mantenimento della carreggiata nelle condizioni ordinarie e tali da consentire il sicuro traffico dei veicoli, essendo la eventuale presenza di ostacoli, benché dovuti al traffico veicolare o ad agenti esterni, comunque attinente ad un elemento strutturale della strada, la carreggiata, ed alle caratteristiche di adeguata sicurezza della stessa (non condivisibile, dunque, almeno nella massima apparentemente tranchant Cass., Sez. 3, n. 15538 del 07/12/2000; in motivazione, in realtà la Corte spiega come, nel caso di specie, l'evento dannoso si era verificato a causa di una assorbente comportamento colposo della vittima, che accortasi dell'ostacolo vi era passata volontariamente sopra); infatti la responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. trova la propria ratio nella esigenza di natura normativa e funzionale di porre a carico del custode di una determinata cosa danni che costituiscono proiezione offensiva dei rischi ad essa connessi; la riconducibilità del tipo di rischio realizzatosi con l'evento alla cosa postula quindi una connessione tra la cosa e il fattore pericoloso incentrata non solo sulla mera inerenza di tipo fisico-materiale, ma sul nesso normativo fra l'uso cui la cosa è adibita e il rischio. Il gestore della strada è però legittimato alla prova del caso fortuito; la prova positiva della impossibilità di che grava sul custode trattandosi di fatto limitativo o di esimente della propria responsabilità avente natura oggettiva. Inoltre, in generale, in materia di nesso causale, costituisce applicazione dell'orientamento più generale della prevalente Giurisprudenza secondo la quale, invero, per imputare al convenuto un fatto dannoso ex art. 2043 e ss. c.c., occorre non solo che la condotta, dolosa o colposa, del convenuto sia stata *condicio sine qua non* dell'evento lesivo, ma anche che tra quest'ultimo e la condotta colposa del preteso danneggiante sussista un nesso di causalità giuridicamente rilevante, alla stregua della teoria "causalità adeguata", il cui addentellato normativo si rinviene nella norma di cui all'art. 41 cpv. c.p., applicabile anche alla responsabilità civile, come metro assiologico per escludere la imputazione degli eventi dannosi che siano conseguenza di decorsi causali atipici (cfr. in generale sulla applicabilità della teoria della causalità adeguata e della norma di cui all'art. 41 cpv. c.p. al settore della responsabilità civile, *ex plurimis* Cass., Sez. 1, n. 26042 del 23/12/2010; Cass., Sez. L, n. 8885 del 14/04/2010; Cass., Sez. 3, n. 15895 del 07/07/2009).

Con riguardo in particolare alla condotta del danneggiato o della vittima, per costante giurisprudenza di legittimità "l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione" (Cass., Sez. 3, n. 8096 del 06/04/2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, n. 27168 del 19/12/2006; nonché Cass., Sez. 3, n. 2563 del 06/02/2007).



Infine, risulta pur sempre configurabile la fattispecie del concorso della vittima c.c., anche in caso di responsabilità per cose in custodia, allorquando il comportamento della vittima non integri gli estremi del fortuito ovvero della causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma sia comunque idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6529 del 22/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010).

Tanto premesso in punto di diritto nel caso di specie risulta acclarato e comunque pacifico che poco prima del sinistro l'attore si trovasse a percorrere in sella al proprio motociclo via [redacted] a [redacted] proveniente dal lato via Mazzini e diretto verso via Diaz.

Poco prima su quel tratto di strada e in ispecie in corrispondenza dell'incrocio tra via [redacted] e Via Matteotti erano state apposte due transenne una delle quali occupava la parte centrale della corsia di marcia percorsa dalla motocicletta dell'attore¹.

L'attore andò a impattare contro la transenna che occupava la propria corsia di marcia.

È indubbio che anche in presenza di autorizzazione all'esercizio di gare sportive su strada le strade oggetto della autorizzazione (fra cui nel caso di specie Via [redacted]) permangano nella custodia del Comune: l'art. 9 infatti ammette competizioni su strade pubbliche solo previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada; l'autorizzazione data alla Polisportiva [redacted] con l'ordinanza 157 (doc. 1 att.) prescriveva il posizionamento di transenne secondo le indicazioni e con le caratteristiche indicate in specie dalla fig. 392 C.d.S. per la chiusura temporanea delle strade, oltre che preavvertimento per divieto di transito. La esistenza di una autorizzazione all'uso esclusivo della strada non escludeva peraltro il permanere dell'obbligo di vigilanza del Comune: tanto è vero che la segnaletica stessa – come rimarcato dai testi escussi – era stata fornita dal Comune² e che – come si evince dalla lettera inviata alla Polisportiva doc. 2 Polisportiva – sarebbe comunque stato predisposto servizio di viabilità ad opera della Polizia Municipale.

In presenza di un divieto condizionato a autorizzazione abilitativa all'utilizzo della strada e con la imposizione di prescrizioni per la sicurezza del transito e la chiusura della stessa da porsi in essere (in base a stessi atti prescrittivi del Comune) ad opera di proprio personale non può escludersi il permanere dell'obbligo di custodia sulla strada e sulla segnaletica di proprietà comunale in capo a quest'ultimo Ente.

A maggior ragione deve escludersi vi fosse stata una completa dismissione dell'onere di custodia e vigilanza in un momento assolutamente preliminare alla chiusura della strada quale quello in cui il sinistro si è verificato. I testi escussi a conoscenza della circostanza hanno infatti riferito (v. *supra*) che la transenna era stata appena posizionata ad opera di un addetto della Polisportiva: al più quest'ultima invero potrebbe essere considerata destinataria di obblighi di vigilanza sul percorso durante la gara (ai

¹ V. teste [redacted] (agente della Polizia Municipale intervenuto dopo il sinistro): << al nostro arrivo c'era la transenna adagiata sulla strada nell'intersezione dove è avvenuto il sinistro>>; avendo precisato peraltro che il sinistro avvenne <<... al centro strada; il [redacted] sicuramente era entro la sua corsia di marcia>>; v. teste [redacted] (conoscente dell'attore ma indifferente e testimone oculare del sinistro), il quale ha parimenti precisato che la transenna: << era al centro della carreggiata di pertinenza del sig. [redacted] io ho assistito all'incidente ; ho sentito il "ciocco" e mi sono detto "che succede" mi sono poi fermato per prestare soccorso>>; il posizionamento della transenna al centro della carreggiata di pertinenza di marcia del motociclo risulta evidente anche dalla documentazione fotografica in atti scattata immediatamente dopo l'impatto (si vede benissimo ancora il motociclo presente e l'ambulanza che ha soccorso l'attore, come pure dallo schema doc. 4 confermato dal teste [redacted] addetto che posizionò la transenna stessa): <<le transenne erano posizionate come si vede nello schema doc. 4 che mi viene rammostrato>>.

² E avrebbe dovuto essere posizionata dal personale dei servizi esterni come da Ordinanza Comunale n. 157 cit.



Report n. 524/2014 del 07/02/2014
 sensi delle prescrizioni comunali e come da doc. 2 conv. polisportivi, il servizio di vigilanza stradale lungo tutto il percorso della corsa ... dovrà essere assicurato con apposito personale (sbandieratori)...".


Il danno è stato certamente (in concorrenza con altri fattori compresa la condotta di guida del motociclista) materialmente cagionato da una transenna di proprietà comunale e posta sulla strada su incarico e autorizzazione dell'Ente Pubblico medesimo.

È indubbio quindi che il Comune debba rispondere per i danni cagionati da un ostacolo posto sulla strada se e nella misura in cui non sussista prova dell'adempimento di tutti gli obblighi cautelari specifici incumbenti sul medesimo ente.

Orbene nel caso di specie non risulta che tali obblighi siano stati adeguatamente assolti.

In primo luogo quale che fosse la sussistenza di strisce gialle e rosse (visibili sulla transenna caduta nella stessa documentazione fotografica attorea prodotta agli atti di causa) la transenna in questione non è annoverabile tra gli elementi segnalatori complementari prescritti per la chiusura delle strade dalle norme sulla circolazione (art. 32 C.d.S.) e richiamati dalla stessa disciplina imposta dalla ordinanza comunale n. 157.

Quest'ultima imponeva infatti che venissero chiuse al traffico le strade con l'apposizione di barriere del tipo di quelle fig. II 392 del Codice Strada ossia di questo tipo:



È del tutto evidente come invece la transenna visibile nella documentazione fotografica oggetto di causa non sia comparabile quanto a visibilità (fosse o meno munita di nastri come ricordato da alcuni testi e non da altri³) né fosse conforme quindi alle prescrizioni del codice della viabilità.

³ Sul punto i testi escussi sono discordi: nel senso della assenza di bande colorate su quella urtata da [redacted] b: <<non aveva quella che ho visto all'imbocco di via veneto nemmeno le strisce rosse; è quella che appunto è stata poi urtata dal Salardi; sono sicurissimo che non ci fossero strisce o bande rosse; nemmeno intorno nella cornice; ADR era di acciaio di colore grigio>>; in senso opposto teste [redacted]: <<aveva delle strisce rosse arrotolate nel piantone del tubolare esterno, di cornice; per il resto era una transenna nuda e cruda; [redacted]: <<dalla foto 4 la transenna reca fasce gialle o rosse che non so se fosse rifrangenti>>; circostanza tuttavia su cui la apparente contrarietà tra le dichiarazioni dei testi è spiegabile perché le strisce erano in fase di posizionamento sulla transenna grigia ad opera del personale della polisportiva proprio poco prima del sinistro come ricordato dalla teste che ha ricordato come, anche dopo la caduta: v. in proposito teste [redacted] che ha ricordato come ancora dopo la caduta <<anzi gli addetti della polisportiva hanno continuato a mettere sulle transenne le strisce bianche e rosse>>, essendo quindi forse il ricordo di alcuni dei testi diverso da altri in quanto alcuni hanno visto transenne prive di strisce e altri con le strisce già posizionate.



Inoltre non risulta che, al momento del sinistro, fosse stata apposta in prossimità (sempre dalla stessa ordinanza comunale n. 157 cit.) segnaletica di divieto di transito che avrebbe avvertito della possibile esistenza di ostacoli un qualsiasi utente della strada⁴.

Per altro verso deve escludersi che la condotta di guida del motociclista certamente in parte posta in essere in violazione dell'art. 141 C.d.S. abbia costituito causa esclusiva e assorbente dell'evento pregiudizievole: invero benché la barriera costituisse un ostacolo certamente visibile essa risultava comunque difficilmente rappresentabile non essendo adeguatamente segnalata; né d'altro canto la pubblicizzazione con volantini della gara ciclistica costituiva modalità informativa idonea a portare attenzione particolare sulla chiusura a quella determinata ora di quella determinata via (funzione a cui sarebbero stati invece preordinati i cartelli di divieto d'accesso e transito non apposti dal Comune).

La condotta di guida del motociclista comunque che, come ogni utente della strada avrebbe dovuto prestare attenzione a ostacoli anche improvvisi, sicuramente visibili (come nel caso di specie certo era la transenna in questione, tenuto conto della assoluta visibilità all'ora in questione e viste le condizioni meteo favorevoli⁵) adeguando la propria velocità in modo da arrestarsi in condizioni di sicurezza, ha concorso in misura almeno pari al rischio indebitamente introdotto dal Comune (che ha fatto apporre barriera non regolamentare e non adeguatamente segnalata su una strada di pubblico transito) alla causazione del sinistro.

Pertanto l'attore avrà diritto a conseguire il 50 % della misura complessiva del risarcimento liquidabile per i danni subiti.

Il M. ha dedotto di aver subito danni patrimoniali consistenti nel danneggiamento del velocipede da corsa che per la sua riparazione richiederebbe la spesa di € 2027,17 (v. preventivo doc. 14), senza che la parte convenuta abbia specificamente contestato congruità dei preventivi essendosi limitata a contestare il valore probatorio degli stessi; invero tale documentazione proveniente da fonte qualificata (officina specializzata) appare verosimile nella quantificazione del danno al motoveicolo che stimano in € 2027,17 e del casco stimato in € 118,80 e quindi sussiste un danno emergente sotto tale profilo valutabile in complessivi € 2145,97. Dunque i danni patrimoniali (danno emergente) devono essere liquidati nel 50 % di tale importo, ossia in € 1072,98.

Inoltre l'attore avrà diritto a conseguire le spese mediche valutate come congrue e necessarie in relazione ai pregiudizi subiti nella misura in cui sono state documentate e sempre nei limiti del 50 % del totale (€450,00) e cioè per € 225,00. Non risarcibile è invece il costo della perizia medicolegale di parte costituente spesa invero non necessaria o utile tenuto conto della eccessività della misura del danno (quasi doppio) rispetto a quello acclarato in giudizio.

⁴ V. sul punto il teste : <<oltre alla transenna non ho visto alcuna segnaletica; ADR preciso che io ho controllato solo la zona adiacente l'incidente e l'intersezione; arrivando dal lato di via non ricordo di aver visto segnaletica che parlasse di chiusura>>; << non c'erano segnali di divieto di transito ma solo quelli di divieto di sosta e rimozione>>; Iotti Ermes : << i divieti di transito non c'erano se non a volte posizionati sulle transenne>>; << non c'erano cartelli di divieto, almeno su via io su via non ho visto niente>>; <<... abito in via e non c'era alcun divieto non so sulle altre strade non ero a conoscenza della gara e non ho visto cartelli>>; : << non c'erano cartelli>>; << non ho visto almeno su quella via cartelli che segnalassero la gara; era ancora presto e ci si vedeva bene; non so se ci fossero su altre vie>>.

⁵ V. testi : << è un rettilineo il punto e non era nascosta da curve e da siepi, ma nella mia esperienza non era segnalata era una transenna grigia; poteva indurre in un errore; ADR secondo il senso di marcia del motociclista il sole tramonta alla sua destra; alle 18.40 di agosto non era ancora tramonto però>>; << vista l'ottima visibilità la transenna era perfettamente visibile>>.



Su tale importo complessivamente determinato (€1297,985) ~~spettante oltre a parte accolta del danno~~ ~~Report n. 524/2014 del 07/02/2014~~ da ritardo quantificabile nella rivalutazione dello stesso dalla data del danno (26-8-2010) alla data della pubblicazione del presente provvedimento oltre agli interessi legali su tale somma via via rivalutata da tale data alla data odierna e così complessivamente € 1.477,80.

L'attore ha inoltre richiesto la liquidazione di danni non patrimoniali di natura biologica.

Quanto alla misura del danno non patrimoniale che con riferimento al danno permanente e temporaneo alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975).

Invero la Suprema Corte con le succitate sentenze ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria dovendo essa ritenersi dunque onnicomprensiva del risarcimento per la lesione a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, onde le voci di danno biologico e danno morale costituiscono delle mere categorie descrittive. Infatti, in seguito al *revirement* della Giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale non è articolabile in più profili, se non in senso puramente descrittivo, onde la quantificazione del danno non patrimoniale alla luce delle tabelle deve considerarsi configuri un adeguato ristoro di tutte le lesioni ai valori della persona, sia sotto i profili fisio-psichici, sia sotto il profilo dei riflessi dinamico relazionali sulla vita del danneggiato; la funzione specifica dello strumento tabellare per la quantificazione del danno consista nell'attuare, in concreto, nell'ambito dell'attività di liquidazione giudiziale dei danni i principi costituzionali di uguaglianza fra i cittadini e risponda altresì ad esigenze di ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli eventi dannosi. Conseguentemente, una quantificazione del danno personalizzata, che si discosti dalle tabelle sia giustificata soltanto in presenza di situazioni particolari (riflessi sul piano dinamico relazionale e delle attività autorealizzative della persona di particolare intensità e gravità) provate o, quantomeno, allegare dal ricorrente.

Per converso, tale personalizzazione, pure finalizzata ad evitare che il risarcimento si risolva in un mero "simulacro" di ristoro effettivo (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010) non sarebbe né necessaria, né possibile in assenza della prova di circostanze specifiche che ne fondino il substrato giustificativo.

In particolare, in relazione al profilo descrittivo del danno permanente alla integrità psicofisica deve osservarsi quanto segue.

La misura dei danni non patrimoniali patiti deve essere determinata sulla base della CTU medico legale disposta in corso di causa, che è condivisibile dal giudicante, quanto a metodo tecnico e a percorso logico seguito, avendo accertato la compatibilità delle lesioni documentate dalle certificazioni mediche in atti con il sinistro, nonché previa visita medico-legale dell'ricorrente ed avendo operato la quantificazione della invalidità temporanea e permanente ad esse conseguente: non v'è dunque ragione di discostarsi dalle conclusive valutazioni in essa contenute, posto che esse non sono mai state nemmeno contestate dalle parti costituite (parte convenuta d'altra parte non ha partecipato alla istruttoria tecnica né ha contestato i risultati della stessa).



La CTU ha accertato che la caduta ha causato al ricorrente un danno consistente nella lussazione del tibio tarsica destra, con deficit funzionali alla caviglia destra ed esiti cicatriziali multipli, dicromici all'arto inferiore destro" (v. pag. 5 Relazione) , con conseguenti postumi permanenti stimabili intorno al 2,5 %a titolo di danno biologico (senza alcuna difformità fra parte motiva e parte finale e conclusiva della relazione.

Non è stata rilevata alcuna limitazione della capacità lavorativa specifica e ricadute sul reddito del danneggiato.

Non è necessario procedere ad una personalizzazione degli importi di danno non patrimoniale onnicomprensivamente liquidati secondo le citate tabelle (in base al c.d. "punto di invalidità corretto", da ritenersi comprensivo del ristoro per la sofferenza soggettiva ordinariamente connessa al tipo ed entità delle lesioni fisiche accertate) in relazione ai pregiudizi descrittivamente definibili come "esistenziali", ovvero da ripercussioni negative alla vita di relazione o alle attività a-reddituali realizzative della personalità, in quanto non risultano allegare e provate circostanze soggettive attestanti un tale peculiare e specifico pregiudizio a tali interessi non patrimoniali della persona, peraltro nemmeno specificamente allegare dal ricorrente.

Tenuto conto dell'età e del grado di invalidità valutati secondo le citate tabelle milanesi l'ricorrente ha subito un danno permanente alla integrità fisica complessivamente valutabile, sotto ogni profilo di danno non patrimoniale di tipo non transeunte in € 3326,00 complessivi alla attualità.

Quanto al danno da inabilità temporanea, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico-legale, all'esito della quale sono state individuate una Invalidità temporanea parziale al 75% € 504,00, una Invalidità temporanea parziale al 50% € 960,00 e una Invalidità temporanea parziale al 25% € 480,00.

Infatti, anche al proposito, può adottarsi quale criterio valutativo la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle 2013 del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 144; nel caso in esame, poiché la sofferenza temporanea patita risulta rilevante in considerazione della natura solo contusiva dell'evento lesivo, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 96; in complesso dunque tale profilo di danno risulta valutabile economicamente nella misura di ulteriori € 1.944,00.

Nel caso di specie, pur in presenza di un pregiudizio biologico conforme a quello costitutivo dell'evento tipico del delitto di lesioni, deve escludersi l'accertamento in fatto del reato di lesioni colpose, posto che l'accoglimento della domanda preclude di ritenere integrata il fatto tipico del reato di cui all'art. 590 c.p.: in effetti la fattispecie di responsabilità aquiliana riferibile anche agli enti ai sensi dell'art. 2051 c.c., di cui ricorrono i presupposti in fatto, non implica anche l'accertamento di un fatto penalmente rilevante, ostandovi la carenza di individuazione di un persona fisica (interna all'ente proprietario della strada) cui imputare l'evento lesivo, nonché di una condotta (attiva od omissiva) concretamente colposa allo stesso riferibile; invero, è sufficiente acclarare la sussistenza di un nesso causale tra la colpa riferibile all'ente in quanto tale e l'evento dannoso, non invece accertare un nesso di causalità materiale e giuridica tra la condotta imposta al custode (che per avventura sia anche garante ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.; o all'interno della cui organizzazione sia individuabile un titolare di



posizione di garanzia, nel caso di proprietario o custode persona fisica e evento lesivo invece la fattispecie penale di lesioni colpose, per quanto costruita sul modello del reato causalmente orientato a forma libera, presuppone sempre una condotta, dotata di un preciso e tipico disvalore soggettivo cui l'evento tipico è attribuibile e il relativo accertamento non può, legittimamente, esaurirsi nell'accertamento della sussistenza del solo evento.

In concreto l'esistenza di un garante e una condotta colposa di una persona fisica intranea all'ente comunale non sono state né allegare né provate dal ricorrente.

Infatti, sebbene l'accertamento dell'esistenza di un fatto di reato possa, in astratto essere compiuto, a fini risarcitori, in via autonoma dal giudice civile – pure in assenza di un giudicato penale di condanna (cfr. *ex multis* Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009), nondimeno l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20684 del 25/09/2009, cit.; Sez. 3, n. 1643 del 14/02/2000).

Nei casi in cui, come nell'ipotesi di specie, la fattispecie civile di responsabilità concretamente emergente all'esito del procedimento sussuntivo, alla luce delle evidenze agli atti, integri una responsabilità del tutto oggettiva e da rischio e non una mera presunzione di colpa risulta dunque irrisarcibile il *pretium doloris* (cfr. anche con opportuna e condivisibile differenziazione nelle ipotesi di mera presunzione civile di colpa, con inversione del solo onere probatorio, Cass., Sez. 3, n. 10482 del 01/06/2004).

In definitiva l'ricorrente, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, avrà diritto a conseguire il 50 % della somma di € 5270,00 valutata all'attualità, ossia € 2635,00.

Avrà inoltre diritto al danno da ritardo, da determinarsi negli interessi legali determinati devalutando la somma di cui sopra dalla data odierna fino alla data del fatto e calcolando gli interessi sulla somma, così ottenuta, e successivamente via via rivalutata dalla data del fatto illecito (26-8-2010) alla data odierna, pari dunque ad € 179,30. A titolo di danno non patrimoniale spetterebbe dunque al ricorrente la somma complessiva di € 2.814,30 .

Sulle somme complessivamente liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale spettano inoltre a parte ricorrente gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al saldo effettivo.

Deve invece essere respinta la domanda nei confronti della Polisportiva [REDACTED]
Infatti in primo luogo le strade al momento del sinistro (in prossimità con l'orario di chiusura e transennamento operazione demandata teoricamente in base a quanto prescritto dal Comune al personale dei "servizi esterni" dell'Ente) era ancora nella custodia del Comune proprietario.

Deve quindi escludersi una responsabilità della Polisportiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Per altro verso la domanda deve respingersi in quanto il personale della Polisportiva si è limitato ad apporre la segnaletica messa a disposizione dal Comune facendo affidamento sulla adeguatezza della stessa: poiché dunque la causa del sinistro addebitabile a profili di rischio illegittimi risulta



riconducibile proprio alla transenna non regolamentare e non segnalata, appare evidente come nessuna responsabilità possa addebitarsi per le caratteristiche di non particolare visibilità della stessa (fornita dal Comune⁶) al personale che si è adeguato ad una prassi *praeter legem* (e contraria alla stessa) imposta dall'Ente che avrebbe dovuto essere particolarmente competente in materia di sicurezza del traffico urbano (essendo preposto appunto in forza anche dell'art. 9 C.d.S. alla vigilanza sulle stesse competizioni sportive e proprietario della strada su cui il sinistro si è verificato).

Nessuna colpa visto l'affidamento riposto in un Ente Pubblico cui esclusivamente può addebitarsi invece alla Polisportiva che si è limitata ad adeguarsi alle indicazioni di tale Ente risultata invero contrarie alle stesse prescrizioni formali originariamente imposte dal Comune medesimo. È quindi da escludersi anche ogni responsabilità concorrente avente titolo nella ordinaria responsabilità aquiliana.

Le spese seguono la soccombenza quanto ai rapporti tra Comune e attore mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti tra Polisportiva e Attore tenuto conto che quest'ultimo vede la propria domanda respinta in ragione di una processualmente non agevolmente prevedibile (*ex ante*) circostanza che esclude la colpa della polisportiva (ossia l'affidamento in una prassi contraria alle stesse prescrizioni di atti pubblici dal Comune stesso adottati ad opera del personale del medesimo Comune: emersa alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale).

Le spese della CTU vanno poste a carico di parte attrice nella misura della metà e per pari importo a carico della convenuta Comune di [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accertata la responsabilità della parte convenuta Comune di [REDACTED] e accertata la colpa concorrente dell'attore, nella misura del 50 %, nel cagionare il sinistro per cui è causa, in accoglimento della domanda principale di quest'ultimo, dichiara tenuta e condanna parte convenuta Comune di [REDACTED] a corrispondere a parte attrice le somme di

- € 2.814,30 a titolo di danno non patrimoniale
- € 1.477,80 a titolo di danno patrimoniale, entrambe alla actualità,

oltre interessi legali di mora sulle predette somme dalla data odierna al saldo effettivo;

2. Rigetta la domanda nei confronti della altra parte convenuta Associazione Polisportiva [REDACTED]
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite quanto ai rapporti tra attore e convenuta

⁶ V. su questa prassi della fornitura dei cartelli da parte del Comune benchè poi venisse delegata la apposizione concreta non già a personale dei servizi esterni dell'Ente ma a personale volontario della polisportiva i testi, sul punto sostanzialmente conformi: [REDACTED] << so che solitamente viene fornita la segnaletica dal Comune; l'addetto che le stava posizionando non era sicuramente del Comune ma non ricordo chi fosse; mi disse appunto che aveva appena cominciato le operazioni di chiusura>>; [REDACTED] << ero addetto a posizionare le transenne; gli addetti del Comune hanno semplicemente portato sul posto le transenne; gli addetti del Comune hanno portato i segnali e le transenne; i segnali erano stati posizionati anche quelli al momento del sinistro; le transenne per fare il circuito li abbiamo messi noi come polisportiva ciclistica; sempre i segnali li abbiamo messi noi>>; [REDACTED] addetto volontario come il precedente teste citato della polisportiva, secondo il quale parimenti i segnali: << erano del Comune; noi abbiamo solo posizionato come ho detto le transenne e i segnali che gli addetti del Comune avevano posizionato a bordo strada>>



Sentenza n. 205/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 5951/2011

Poliziotiva [REDACTED]

Repert. n. 524/2014 del 07/02/2014

4. Dichiara tenuto e condanna il convenuto Comune di [REDACTED] a corrispondere, nella misura del 50 % e compensato il residuo, le spese di lite a parte attrice, che per l'intero si liquidano in € 233,54 per esborsi ed € 2100,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.

5. Pone definitivamente a carico di parte convenuta Comune di [REDACTED] nella misura del 50 %, e di parte attrice, nella misura del 50 %, le spese di CTU come già liquidate.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

